



31890-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 439
Massimo Ricciarelli	-relatore-	
Orlando Villoni		U.P. - 29/10/2020
Maria Sabina Vigna		R.G.N. 10894/2020
Benedetto Paternò Raddusa		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 12/12/2019 della Corte di appello di Campobasso

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;  
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile udito il difensore, Avv. (omissis) per la parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 12/12/2019 la Corte di appello di Campobasso, in accoglimento dell'appello della parte civile (omissis) , ha riformato la sentenza di assoluzione dell'imputato (omissis) , pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 9/1/2019 con la formula il fatto non sussiste in ordine al reato

di cui all'art. 317 cod. pen., riqualificato ai sensi dell'art. 319-*quater* cod. pen., condannando il (omissis) agli effetti civili a risarcire il danno cagionato al (omissis).

2. Ha presentato ricorso il (omissis) tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 568, comma 4, in relazione all'art. 591 cod. proc. pen.

Erroneamente la Corte aveva reputato che la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319-*quater* cod. pen. era avvenuta sotto il profilo intertemporale e sanzionatorio a fronte di condotta risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 190 del 2012: sulla base degli elementi indicati e riportati in ricorso la richiesta di euro 20.000,00 avrebbe dovuto collocarsi non all'inizio ma alla fine del 2012 e comunque avrebbe dovuto darsi rilievo alla fase successiva culminata nella promessa e nella dazione del denaro, rientranti nello schema del reato.

Conseguentemente la parte civile, quale partecipe alla realizzazione della figura delittuosa bilaterale, non avrebbe potuto domandare il risarcimento del danno.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 562 cod. proc. civ.

La parte civile era priva di interesse all'impugnazione, non derivandole una specifica situazione di vantaggio, potendo esercitare le proprie facoltà in sede civile a fronte di assoluzione dell'imputato, intervenuta per la rilevata mancanza dell'elemento psicologico.

2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio in relazione all'art. 603, comma 3-*bis* cod. proc. pen.

La Corte aveva riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa costituita dalla deposizione della persona offesa, di cui il Tribunale aveva ravvisato l'inattendibilità e che invece era stata recuperata dalla Corte a fondamento del giudizio, fermo restando che non sarebbe stato sufficiente un giudizio di pari plausibilità ma sarebbe occorso il riscontro di una forza persuasiva superiore della versione accusatoria.

2.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza di norme previste a pena di inutilizzabilità, in relazione alla registrazione di conversazioni tra presenti effettuata con ausili forniti dalla P.G.

Indebitamente la Corte aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità di conversazioni registrate dalla parte civile con strumenti forniti dalla P.G., formulata dalla difesa sulla base di insegnamenti giurisprudenziali, suffragati da una pronuncia della Corte costituzionale.

L'eccezione era peraltro rilevante, in quanto il giudizio si era fondato anche sulle risultanze di quelle registrazioni.

2.5. Con il quinto motivo denuncia travisamento della prova e vizio di motivazione.

Al di là della radicale inutilizzabilità la Corte era incorsa in equivoco in ordine alla individuazione dei conversanti, posto che il (omissis) non aveva preso parte al colloquio.

Inoltre il dialogo nel corso del quale il (omissis), parlando con il Sindaco (omissis), aveva fatto strumentalmente riferimento al denaro versato all'altro, cioè al (omissis), non provava nulla, non avendo la circostanza trovata conferma nella risposta del (omissis).

Inoltre la Corte aveva ridimensionato gli elementi valutati dal Tribunale, enfatizzando il riferimento fatto dal (omissis) a quanto dettogli dal (omissis) in ordine alla necessità di concordare il prezzo con lo studio tecnico del Sindaco, in quanto aveva valorizzato proprio l'uso dell'espressione prezzo, come indicativa di pressione in atto, mentre indebitamente era stato trascurato il fatto che il (omissis) non avesse accettato la somma di euro 10.000,00 proposta dal (omissis).

Né si sarebbe potuto ritenere che il (omissis) non avesse chiarito i termini di fattibilità del progetto coltivato dal (omissis), dovendosi al riguardo valorizzare le dichiarazioni dell'arch. (omissis) che aveva dato conto della sostanziale irrealizzabilità del progetto, peraltro escludendo di essere stato invitato dal (omissis) a farsi da parte..

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato in relazione al dirimente e assorbente primo motivo.

2. Va invero rimarcato che la Corte territoriale, con motivazione sul punto del tutto lacunosa, ha sostenuto che la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319-*quater* cod. pen. non potesse incidere sulla legittimazione e sull'interesse della parte civile a reclamare il risarcimento del danno, in quanto il fatto era avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 190 del 2012, che aveva introdotto quella fattispecie, la cui ravvisabilità in concreto avrebbe dovuto dirsi rilevante solo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., cioè sotto il profilo intertemporale e sanzionatorio.

Senonché deve sottolinearsi che il reato di cui all'art. 319-*quater* cod. pen., come il delitto di concussione nella formulazione originaria e in quella attualmente vigente (sul punto Sez. 6, n. 45468 del 3/11/2015, Macrì, Rv. 265453), rientra tra quelli a duplice schema, con la conseguenza che lo stesso si perfeziona

indifferentemente con la promessa o con la dazione, fermo restando che la consumazione va correlata a tale momento, ove la dazione segua un'iniziale promessa.

Nel caso di specie in particolare la collocazione del fatto è risultata erronea, in quanto non ha considerato le dichiarazioni della parte civile (omissis), secondo il quale da un lato l'incontro con il (omissis) caratterizzato dallo sfregamento delle dita con l'indicazione della somma di euro 20.000,00, non era databile con certezza, potendo essere avvenuto anche alla fine del 2012, e dall'altro la dazione di euro 2.000,00 era avvenuta nel marzo del 2013.

Ciò significa che il reato si era perfezionato nel 2013, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 190 del 2012, e che dunque la di per sé non contestata applicabilità dell'art. 319-*quater* cod. pen. costituiva non un beneficio di tipo sanzionatorio rilevante sul piano intertemporale, ma diretta applicazione della norma vigente al momento del fatto penalmente rilevante.

3. Ma a questo punto deve rimarcarsi che la nuova fattispecie contempla la corresponsabilità, sia pur sanzionata con pena inferiore, di chi dà o promette il denaro o l'utilità in conseguenza di altrui attività induttiva.

E' stato sul punto autorevolmente rilevato che il reato di induzione indebita rientra tra quelli plurisoggettivi a concorso necessario, pur non potendo escludersi la configurabilità del tentativo (sul punto Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470-6).

A ben guardare il soggetto che promette o eroga il denaro o l'utilità concorre al perfezionamento della fattispecie di reato, essendo da lui concretamente esigibile una condotta diversa.

Tale concorso si esprime proprio nel momento della promessa o della dazione, quand'anche seguita alla promessa, momento che al tempo stesso realizza l'evento della condotta induttiva dell'intraneo.

Sta di fatto che tale momento deve essere valutato nella sua interezza come risultato convergente di condotte parimenti illecite, anche il soggetto indotto dovendosi reputare corresponsabile della dazione o della promessa.

Ed allora non risulta concretamente ravvisabile la legittimazione e l'interesse ad agire, per ottenere un risarcimento del danno derivante da condotta induttiva, da parte del soggetto che con la sua condotta ha concorso alla realizzazione del risultato illecito che l'ordinamento intende scongiurare.

Ciò non influisce retrospettivamente sulla valutazione di situazioni risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 190 del 2012, allorché la promessa e la dazione non costituivano per sé un fatto illecito, ma solo il risultato e dell'unica condotta illecita altrui, rilevante anche sul piano civilistico.

4. Alla luce di quanto fin qui rilevato deve dunque concludersi che la parte civile non era portatrice di legittimo interesse ad agire per reclamare un risarcimento del danno dall'intraneo, in conseguenza della condotta induttiva di lui.

Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.


**P. Q. M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Così deciso il 29/10/2020

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

